

N. [REDACTED] REG.PROV.COLL.
N. [REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] proposto da

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentati e difesi dall'avvocato

[REDACTED] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro*

tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere il ricalcolo del proprio trattamento di fine servizio con inclusione dei benefici economici normativamente contemplati dall'art. 6 bis, d.l. n. 387 del 1987, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, come introdotto dall'art. 21, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 232, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei "sei scatti

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

3. Le spese di lite devono essere compensate attesa la complessità e particolarità della vertenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

1. accoglie il ricorso presentato da [REDACTED] per l'effetto, dichiara il diritto dei sopradetti ricorrenti ai benefici economici contemplati dall'art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, condannando, conseguentemente, l'Inps a provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali; sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria;
2. dichiara il ricorso presentato da [REDACTED] improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
3. spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

[REDACTED] Presidente

[REDACTED] Consigliere

[REDACTED] Primo Referendario, Estensore

[REDACTED]

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.